

CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

IV SETTORE

SERVIZIO SUA AA. PP. E POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO

COMUNALE DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(D. Lgs n.114/1998 – L.R. Basilicata n.19/1999 – L.R. Basilicata n.23/2008 – D. Lgs n.59/2010 e ss. mm. e ii.)

- Approvato dal Comune di Policoro/MT con D.C.C. n.25/2012 -

TITOLO I

CAPO I

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni contenute negli artt.27 e segg. del D. Lgs n.114/1998, così come modificato dal D. Lgs n.59/2010 e ss. mm. e ii., che hanno riformato il settore del commercio su aree pubbliche e degli indirizzi adottati in materia dalla Regione Basilicata con la L.R. n.19/1999 e ss. mm. e ii., ha per oggetto la individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche; l'istituzione di nuovi mercati e la ricollocazione di quelli preesistenti; la fissazione dei criteri di concessione o revoca dei posteggi e le relative modalità di occupazione; la disciplina del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Art.2

Scopo del Regolamento

Obiettivo del Regolamento è la programmazione e razionalizzazione della rete distributiva commerciale su aree pubbliche al fine di riqualificare e potenziare i mercati esistenti tramite:

- l'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri e settimanali, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di offrire al consumatore una articolata possibilità di scelta, incrementando così l'attrattiva dello stesso mercato;
- l'integrazione funzionale, nei mercati giornalieri coperti, con attività di somministrazione di alimenti e bevande e con l'erogazione di pubblici servizi e, in generale, con tutte le attività di servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale;
- l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, di cui l'amministrazione comunale abbia la disponibilità, ove istituire nuovi mercati o ricollocare i mercati tenuti sulle strade pubbliche al fine di decongestionare il traffico e favorire la viabilità cittadina;
- l'ammodernamento delle strutture esistenti al fine di assicurare il servizio con l'utilizzo di moderni mezzi di vendita e permettere di esitare alla vendita più prodotti delle diverse merceologie, privilegiando negli ampliamenti delle aree mercatali la possibilità di concedere maggiore superficie per i singoli posteggi.

Il Regolamento si prefigge inoltre di:

- valorizzare le fiere accentuandone la caratterizzazione merceologica più confacente alla tematica della manifestazione;
- istituire mercati specializzati a cadenza mensile o superior al mese, relativi a prodotti tipici o a tema;
- incentivare e valorizzare l'esercizio commerciale sulle aree pubbliche ricadenti in zone periferiche del territorio comunale, poco frequentate e non adeguatamente servite, prevedendo particolari agevolazioni per gli operatori disposti a frequentarle.

Art.3

Criteria ed indirizzi della programmazione

Costituiscono criteri ed indirizzi di programmazione:

- la valutazione delle condizioni di ubicazione e di assetto dei mercati e fiere esistenti, al fine di dotare le relative aree dei servizi ed impianti prescritti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, sia per la vendita di prodotti alimentari, che per venire incontro alle esigenze degli operatori e consumatori;
- privilegiare la permanenza e l'adeguamento dei mercati istituiti da data remota, di comprovata utilità pubblica, compatibili con le altre esigenze della collettività, specie se radicate nei costumi o tradizioni locali;
- localizzare i mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per la sosta dei mezzi degli operatori; disporre il trasferimento dei mercati esistenti, previa acquisizione del parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori, solo qualora l'attuale sistemazione renda difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie o dovesse costituire grave intralcio al regolare flusso della circolazione veicolare, o per altri rilevanti motivi di pubblico interesse;
- predisporre e coordinare gli strumenti urbanistici in previsione della individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche, creando o potenziando la rete di servizi, impianti ed infrastrutture riservate ai mercati ed alle fiere; favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione non ancora servite da insediamenti commerciali su aree private e nelle zone del territorio aventi vocazione turistica;
- determinare l'istituzione di nuovi mercati previa attenta valutazione della potenzialità di quelli già operanti e verificando l'eventuale carenza della rete commerciale esistente su aree private a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante nella zona interessata.

Art.4

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
4. per **posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso)**: il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
5. per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
6. per **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche; *per mercato su strada*, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
7. per **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
8. per **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgono servizi o altre pertinenze di mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

9. per **negozio mobile**: noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
10. per **banco mobile**, (o **temporaneo**): attrezzature di esposizione facilmente smontabile ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
11. per **settori merceologici**: i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 114/1998;
12. per **tipologie merceologiche**: categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;
13. per **fiera**, o **mercato specializzato** o **mercato tematico**: la fiera o il mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
14. per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, artigiani ed altri operatori anche non professionali, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
15. per **operatore con posteggio**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per la durata di cui all'art.5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento;
16. per **operatore itinerante**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
17. per **autorizzazione al commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune dove l'operatore intende iniziare l'attività per gli operatori itineranti;
18. per **concessione temporanea di posteggio**: di cui al comma 4 dell'art.23 della L. R. n. 23/2008, la concessione di durata complessiva non superiore a 59 giorni, rilasciata a chi è già titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
19. per **concessione**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui al punto n. 4);
20. per **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
21. per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
22. per **stagione**, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali: un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

Art.5

Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni,
- b) qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) è soggetto ad apposita autorizzazione comunale, rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è soggetta a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al Comune nel quale il richiedente, persona fisica, società di persone o società di capitali regolarmente costituite o cooperativa, intende iniziare l'attività. La presentazione della S.C.I.A. di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

La presentazione della S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che

l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione (S.C.I.A.) all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve essere dichiarata nella S.C.I.A..

L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo, nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

TITOLO II

Capo I

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ED ISTITUZIONE O RICOLLOCAZIONE MERCATI

Art.6

Mercato giornaliero feriale di Piazza Roma

E' localizzato in piazza Roma dell'abitato di Policoro il mercato giornaliero feriale di merci appartenenti al settore alimentare, così costituito:

- n.7 posteggi scoperti di mq. 2,00 cadauno, tutti attrezzati con banco e collocati sotto il porticato del plesso comunale nella parte prospiciente via Giustino Fortunato;
- n.6 posteggi scoperti di mq.20,00 cadauno, non attrezzati, collocati nell'area scoperta a confine con via Giustino Fortunato con angolo in parallelo ai fabbricati confinanti con via Mazzini, escludendo tutti i camminamenti e gli accessi alla piazza nonché l'affaccio della fontana.

La rassegna è estesa complessivamente mq.134,00 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "A".

Trattandosi di mercato ad esclusiva connotazione alimentare, opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali ai sensi del d. Lgs. N.228/2001, in ragione dell'80% dei posteggi istituiti.

Uno stesso posteggio potrà essere concesso a giorni alterni a più operatori.

L'orario di apertura è il seguente: ore 07:00 – 22:00.

E' fatto divieto introdurre veicoli all'interno dell'area destinata alla rassegna, salvo che per le operazioni carico e scarico merci che dovranno avvenire nelle fasce orarie in cui non vi è presenza di consumatori.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.7

Mercato giornaliero feriale di via Puglia

E' localizzato presso l'area parcheggio prospiciente l'Istituto I.S.I.S. PITAGORA" (*ex professionale*) sito in via Puglia dell'abitato di Policoro, il mercato giornaliero feriale così costituito:

- n.3 posteggi scoperti di mq.20 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- n.2 posteggi scoperti di mq.20 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare e, in particolare: vasi, fiori, piante ornamentali, articoli di antiquariato e piccola utensileria.

La rassegna è estesa complessivamente mq.100 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "B".

Al fine di consentire le migliori condizioni di visibilità per la sicurezza della viabilità si prescrive quanto segue:

- le installazioni commerciali dovranno essere posizionate nella parte del parcheggio alle stesse riservate, posta in prossimità dell'intersezione con via Agrigento;
- i marciapiedi e gli accessi devono essere lasciati liberi da ogni tipo di ingombro onde, evitare intralci alla circolazione di pedoni e veicoli.

Trattandosi di mercato a parziale connotazione alimentare, opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali, ai sensi del d. Lgs. N.228/2001, in ragione del 50% dei posteggi istituiti.

Uno stesso posteggio potrà essere concesso a giorni alterni a più operatori.

L'orario di apertura è il seguente: ore 07:00 – 22:00.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.8

Mercato settimanale del MARTEDI' in piazza Padre Minozzi e via Falzarego (ex via Moncenisio)

E' localizzato in piazza Padre Minozzi e via Falzarego dell'abitato di Policoro, il mercato settimanale cadente il giorno di MARTEDI', così costituito:

- n.6 posteggi scoperti di mq.40 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- n.19 posteggi scoperti di mq.40 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare.

La rassegna è estesa complessivamente mq.1000 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "C" ..

L'orario di apertura è il seguente:

- PERIODO INVERNALE ore 08:00 – 13:00;
- PERIODO ESTIVO ore 07:00 – 14:00.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.9

Mercato settimanale del GIOVEDI' in piazza Francesco Lofranco (ex piazza Roma)

E' localizzato presso largo/piazza F.sco Lofranco dell'abitato di Policoro, il mercato settimanale cadente il giorno di GIOVEDI', così costituito:

- n.1 posteggio scoperto di mq.30 destinato alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- n.6 posteggi scoperti di mq.30 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare.

La rassegna è estesa complessivamente mq.270 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, , come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "D".

L'orario di apertura è il seguente:

- PERIODO INVERNALE ore 08:00 – 13:00;
- PERIODO ESTIVO ore 07:00 – 14:00.

Nel caso di specie non opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali ex d. Lgs. N.228/2001, in quanto il posteggio destinato alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare è uno solo.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.10

Mercato settimanale di Piazza Cav. Nicola Montesano già via Campobasso/Alessandria

Ampliare l'area interessata allo svolgimento del mercato da tenersi a cadenza settimanale nel giorno di SABATO in piazza Cav. Nicola Montesano a mq. 480 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ed agli ambiti di rispetto tra le installazioni; la stessa è costituita da n.13 posteggi

di mq. 30 cadauno, destinati alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare e n. 3 al settore alimentare di cui n.1 riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.

La rassegna si articola secondo i seguenti orari:

- ✓ periodo invernale apertura alle ore 08,00 e chiusura alle ore 13,00;
- ✓ periodo estivo apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 14,00.

Art.11

Il mercato settimanale di via Monte Rosa

Il mercato settimanale in via Monte Rosa da tenersi a cadenza settimanale nel giorno del MERCOLEDI' previsto nel vecchio regolamento è **soppresso**.

Art.12

Mercato presso i complessi residenziali ricadenti nella zona Lido

E' individuato in via Menelao ricadente nella zona lido, lato destro procedendo in direzione del mare, il sito destinato allo svolgimento del mercato da tenersi a cadenza e settimanale nel giorno di SABATO. L'area è estesa complessivamente mq.180 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ed agli ambiti di rispetto tra le installazioni; la stessa è costituita da n.2 posteggi di mq.30 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare e da n.4 posteggi di mq.30 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare. La rassegna si articola secondo i seguenti orari:

- ✓ periodo invernale apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 22,00;
- ✓ periodo estivo apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 22,00.

Art.13

Installazioni presso il Cimitero

E' individuata presso il piazzale antistante l'ingresso del cimitero comunale, l'area destinata alla vendita di piante, fiori ed articoli funebri, estesa complessivamente mq.100 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ed agli ambiti di rispetto fra le installazioni, costituita da n. 4 Posteggi coperti dell'ampiezza di mq. 25 più mq. 15 scoperti per eventuale tettoia cadauno, per costruzione stabile. I manufatti che si andranno ad installare dovranno avere la stessa dimensione, tipologia, forma e materiali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 114/98, così come precisato anche al punto n.14 dell'ordinanza comunale n.2085 emanata il 6 dicembre 1999, gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di piante e fiori rimangono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario e riposo degli esercizi commerciali in generale.

Art.14

Mercato mensile – modifica sito

E' localizzato nella porzione di urbano di Policoro delimitata dalle vie: Brescia angolo con via Giustino Fortunato – piazza Ripoli - Monte Bianco – Puglia – Resia – Siris, il sito destinato allo svolgimento del mercato cadente l'ultimo sabato di ogni mese. **(periodo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)** L'area è estesa complessivamente mq.8.739 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ed agli ambiti di rispetto tra le installazioni; la stessa è costituita da n.220 posteggi. Si precisa che i posteggi posizionati nel lato sinistra di via Monte Bianco e lato sud di via Moncenisio saranno delocalizzati nel lato nord di via Siris e lato destro di via Resia.

Via Monte Bianco:

n. 19 posteggi contraddistinti con i nn. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36 e 38 e precisamente:

- ✓ n. 2 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.13 posteggi scoperti di mq.40 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore alimentare;

- ✓ n.4 posteggi scoperti di mq.50 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare.

Piazza Ripoli:

- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.15 adibito alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.30 adibito alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- ✓ n.11 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.32 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.7 posteggi scoperti di mq.40 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.54 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.60 adibito alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare.

Via Moncenisio:

N. 34 posteggi contraddistinti con i n. pari da 2 a 68 e, precisamente: 2-4-6-8-10-12-14- 16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68.

Via Resia:

n. 23 posteggi provenienti dal lato sinistro di via Monte Bianco contraddistinti con i nn. Dispari da 1 a 45 e, precisamente: 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 -33-35- 37-39-41-43 e 45.

Via Siris:

n. 39 posteggi provenienti dal lato sud di via Moncenisio contraddistinti con i numeri dispari dal 1 al 77 e, precisamente: i nn.1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77.

Via Spluga

- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.30 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore alimentare;
- ✓ n.11 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio) adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore alimentare;
- ✓ n 20 posteggi scoperti di mq.40 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.2 posteggi scoperti di mq.50 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare.

Via Falzarego

- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.30 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore alimentare;
- ✓ n.15 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.15 posteggi scoperti di mq.40 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare.

Via Giustino Fortunato:

- ✓ n.9 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore

- alimentare;
- ✓ n.5 posteggi scoperti di mq.30 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;

Traversa via Giustino Fortunato:

- ✓ n. 2 posteggi scoperti di mq. 40 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n. 1 posteggio scoperto di mq. 60 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare.

Piazza Padre G. Minozzi:

- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.40 *ad i bito* alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto di mq.50 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.1 posteggio scoperto *d i* mq.60 adibito alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.3 posteggi scoperti di mq.64 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare;
- ✓ n.3 posteggi scoperti di mq.72 cadauno adibiti alla vendita delle merci appartenenti al settore non alimentare.

La connotazione merceologica è eterogenea; tuttavia il mercato è organizzato per reparti raggruppati secondo criteri di affinità. Trattandosi di mercato a connotazione alimentare e non alimentare, è stabilita la riserva a favore delle seguenti categorie di operatori:

- imprenditori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001, in ragione del 0,5 % dei posteggi disponibili;
- artigiani iscritti all'Albo tenuto presso la competente C.C.I.A.A., in ragione del 0,5 % dei posteggi disponibili;
- industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti, in ragione del 0,5 % dei posteggi disponibili;
- altri soggetti che intendono vendere o esporre opere di pittura, scultura, grafica ed altre espressioni della creatività e dell'ingegno, in ragione del 0,5 % dei posteggi disponibili.

La rassegna si articola secondo i seguenti orari:

- ✓ periodo invernale apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 13,00;
- ✓ periodo estivo apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 13,00.

Art.15

Fiera-mercato dell'antiquariato - modifica sito

E' localizzata in piazza Eraclea del centro cittadino la fiera-mercato dell'antiquariato e dell'artigianato cadente nel terzo sabato e domenica di ogni mese, costituita da n.18 posteggi di cui n.5 da mq.30,00 n.2 da mq.12,00 n.11 da mq.9,00 cadauno.

La rassegna è estesa complessivamente mq.273,00 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "E".

La rassegna è riservata esclusivamente agli espositori di articoli di antiquariato, di collezionismo, di rigatteria, d'arte, di artigianato tipico e di attrezzi della civiltà contadina.

La stessa si articola secondo i seguenti orari:

- periodo invernale apertura alle ore 08,00 e chiusura alle ore 21,00;
- periodo estivo apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 22,00.

Ai sensi dell'art.12, comma 6 della l.r. Basilicata n.29/2015, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche, è consentita la partecipazione anche ad artigiani, ad operatori non professionali ed altri soggetti che intendano vendere o esporre oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di

cui al D. Lgs n.42/2004, nonché opere di pittura, scultura, grafica ed altre espressioni della creatività e dell'ingegno, in ragione del 30 % dei posteggi istituiti.

L'accesso da parte degli operatori professionali al restante 70% dei posteggi disponibili al mercato dell'antiquariato e dell'artigianato è disciplinato secondo le stesse modalità di assegnazione dei posteggi degli altri mercati.

Gli espositori che dovessero effettuare professionalmente la rivendita di cose antiche ed usate devono risultare in regola con le norme di cui all'art.126 del T.U.L.P.S. emanato con R.D. n.773/1931 e di cui agli artt.242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635/1940, nonché alle norme di cui al D. Lgs 42/2004, che prevedono tra l'altro il possesso del prescritto Registro di carico e scarico.

È in ogni caso

- vietata la sosta con qualsiasi mezzo ed automezzo in genere nelle aree in questione fatta eccezione per il carico e scarico delle merci che deve avvenire per il tramite delle vie di accesso più brevi e vicine ai posteggi individuati e con tutte le accortezze necessarie per prevenire danni al patrimonio.
- vietato intralciare, creare disturbo e/o ostruire gli accessi dei negozi e/o delle vetrine delle attività commerciali presenti in piazza eraclea.
- obbligatorio lasciare uno spazio libero e percorribile di almeno ml.1,20 distante dai porticati esistenti.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Art.16

Festa del mare

E' individuato in parte di via Catone fino all'incrocio con via Zeus, il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione della festa del mare che si tiene nel giorno 17 Agosto di ogni anno.

Trattandosi di fiera connessa a ricorrenza religiosa invalsa nelle tradizioni locali quale occasione di presentazione di articoli diversi dai generi di prima necessità o di largo e generale consumo, la stessa è limitata alla esitazione delle seguenti specializzazioni merceologiche: dolciumi, frutta secca, giocattoli, articoli di bigiotteria, articoli ricordo, articoli religiosi, articoli di antiquariato, articoli per ornamento e l'arredamento della casa, articoli di pelletteria, abbigliamento, libri, somministrazione di alimenti e bevande ed altri prodotti comunque compatibili con la circostanza ricorrente.

La fiera si snoda lungo il percorso di cui al comma 1 del presente articolo. I posteggi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.40 e localizzati in base alle dimensioni ed alle caratteristiche delle installazioni, fino alla capienza delle aree predette.

Art.17

Festeggiamenti Patronali in devozione di Maria SS. del Ponte

E' individuato nel centro cittadino costituito da corso De Gasperi, piazza Eraclea, via Siris nel tratto compreso da piazza Eraclea all'intersezione con via Resia, via Longarone, via M. Bianco nel tratto compreso da via Siris a via Puglia, piazza Ripoli, via Madonna del Ponte, il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti patronali che si tengono nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì della terza settimana di maggio di ogni anno in devozione di Maria SS. del Ponte.

Quanto alla determinazione delle tipologie merceologiche che vi possono accedere, si richiama il comma 2 dell'articolo precedente.

La fiera si snoda lungo i percorsi di cui al comma 1 del presente articolo. I posteggi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 40 e localizzati in base dimensioni ed alle caratteristiche delle installazioni, fino alla capienza delle aree predette.

Art.17-bis

Festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista

E' localizzata nel tratto di via Siris compreso tra le intersezioni con via Monte Bianco e via Monte Rosa, in piazza Padre Minozzi ed in via Falzarego, l'area destinata allo svolgimento dei festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista che si terranno, di norma nell'ultimo fine settimana di giugno, salvo diversa data che sarà fissata dal Comitato Festeggiamenti di concerto con la Rettoria San Giovanni Battista presso Centro Giovanile Padre Minozzi.

Le bancarelle saranno collocate in via Siris, mentre le attrazioni degli spettacoli viaggianti in via Falzarego; piazza Padre Minozzi, invece, è riservata all'installazione di palchi per spettacoli pubblici.

E' fatto salvo il diritto dei titolari di bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e similari presenti nell'area festeggiamenti di occupare lo spazio antistante i rispettivi esercizi per allestimenti funzionali alle suddette attività.

(articolo inserito dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.18

Festeggiamenti rionali nel 2° e 3°p. di zona in devozione di Maria SS. del Carmine

E' individuato nella porzione di abitato attraversato da via Latina, via Caltanissetta, via Campobasso, via Forlì, via Umbria, il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti rionali che si tengono nei giorni di sabato e domenica della quarta settimana di luglio di ogni anno in devozione di Maria SS. del Carmine.

Quanto alla determinazione delle tipologie merceologiche che vi possono accedere, si richiama il comma 2 dell'articolo precedente.

La fiera si snoda lungo i percorsi di cui al comma 1 del presente articolo. I posteggi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 40 e localizzati in base alle dimensioni ed alle caratteristiche delle installazioni, fino alla capienza delle aree predette.

Art.19

Festeggiamenti rionali nel Centro Storico in devozione dei SS. Medici

E' individuato nella porzione di abitato attraversato da via Zanardelli nel tratto compreso da corso Pandosia a via Madonna del Ponte, via Madonna del Ponte, via Corinto, via Nazario Sauro e largo Castello il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti rionali che si tengono nei giorni di sabato e domenica dell'ultima settimana di settembre di ogni anno in devozione dei SS. Medici.

Quanto alla determinazione delle tipologie merceologiche che vi possono accedere, si richiama il comma 2 dell'articolo 17.

La fiera si snoda lungo i percorsi di cui al comma 1 del presente articolo. I posteggi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.40 e localizzati in base alle dimensioni ed alle caratteristiche delle installazioni, fino alla capienza delle aree predette.

Art.20

Festeggiamenti " La notte dei Colori"

E' individuato nel centro cittadino costituito da piazza Eraclea, piazza Dante, via Siris nel tratto compreso da piazza Eraclea all'intersezione con via Resia, via Caltanissetta, piazza Cav. Nicola Montesano, Via Salerno e Giardini Murati, il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti denominati " La Notte dei colori" che si tengono nella giornata dell'ultimo sabato del mese di agosto di ogni anno.

Quanto alla determinazione delle tipologie merceologiche che vi possono accedere è limitata al solo

settore alimentare, anche con somministrazione.

I posteggi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 40 e localizzati in base alle dimensioni ed alle caratteristiche delle installazioni, fino alla capienza delle aree predette.

Art.21

Fiera- mercato di Natale e dell'Epifania

E' individuato in piazza Eraclea il sito destinato allo svolgimento della fiera- mercato di Natale e dell'Epifania che si terrà dal giorno 1° Dicembre fino al giorno sei Gennaio di ogni anno. L'area è estesa complessivamente mq.600 al netto degli spazi riservati al transito pedonale ed agli ambiti di rispetto tra le installazioni ; la stessa è costituita da n.20 posteggi per l'istallazione di gazebo di mq.30 cadauno.

La rassegna deve riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti, bevande e la vendita dei sottoelencati prodotti:

1. frutta secca;
2. dolciumi;
3. giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
4. bassa bigiotteria;
5. articoli ricordo;
6. libri;
7. caldarroste;
8. articoli e prodotti inerente la festività del Santo Natale e dell'Epifania;
9. opere di pittura, scultura, grafica ed altre espressioni della creatività e dell'ingegno.

Art.22

Altre manifestazioni fieristiche connesse ad accadimenti periodici od occasionali

La Giunta Comunale, in concomitanza di eventi civili, religiosi, sportivi, politici, sociali nel corso dei quali si verificano riunioni straordinarie di persone che polarizzano l'attenzione e l'interesse della collettività, potrà prevedere spazi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. i luoghi devono presentare tutte le caratteristiche di idoneità allo scopo;
2. l'attività di vendita deve potersi integrare con l'accadimento;
3. l'offerta di merci deve essere compatibile con il tema della circostanza ricorrente e deve essere finalizzata al soddisfacimento delle specifiche esigenze scaturenti e dalla natura dell'evento;
4. deve essere acquisito parere favorevole in ordine alla concessione dell'area da parte dell'ufficio patrimonio.
5. deve essere acquisito parere favorevole in ordine alla viabilità da parte dell'ufficio di polizia urbana.

In tali circostanze è consentita la concessione di posteggi temporanei aventi validità limitata alla durata dell'evento ai titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'orario durante il quale sarà svolta la manifestazione fieristica è libero e direttamente connesso all'evento al quale è collegata.

CAPO III

AREE AD UTILIZZO STAGIONALE ESTIVO

Art.23

Aree comunali o delle quali il Comune abbia la disponibilità ricadenti nella zona Lido

Attesa la vocazione turistica di questa località, il cui sviluppo è strettamente collegato anche alle capacità di conservare e valorizzare le risorse balneari del territorio, sono state individuate nella zona lido posta a ridosso del litorale marittimo numerosi posteggi ed assegnati a carattere stagionale durante il periodo estivo.

E' in corso, tra l'ufficio Demaniale Marittimo, proprietario dell'area, e il Comune di Policoro una rivisitazione dei posteggi e una nuova programmazione e razionalizzazione della rete distributiva

commerciale al lido di Policoro.

Stabilire che gli atti predisposti dagli Uffici comunali competenti per l'individuazione e l'assegnazione dei posteggi e di tutto quanto necessario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche al lido di Policoro vengano approvate dalla Giunta Comunale.

Art.24

Localizzazione di aree nel centro abitato e nel territorio comunale

Localizzazione di aree singole nel centro abitato.

- n.1 posteggio scoperto di mq. 20 localizzato in piazza Dante, destinato alla vendita, nei soli giorni festivi, di frutta secca, giocattoli e affini;
- n. 1 posteggio coperto destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq.36, localizzato nel parco della cicogna, per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente;
- n. 1 posteggio coperto destinato alla installazione di un manufatto isolato di (box prefabbricato) di mq.36, localizzato in via Puglia nella pinetina retrostante il locale ufficio postale, per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente;
- n. 1 posteggio temporaneo, fino a quando non sarà ostativo alla realizzazione della riqualificazione di Piazza Dante, che sarà successivamente delocalizzato in altra area preventivamente individuata, destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq. 25, localizzato nella suddetta piazza a ridosso della villa Comunale, per la vendita di piante e fiori;
- n. 1 posteggio destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq. 36, localizzato in via Resia - angolo via Siris, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere permanente;
- n. 4 posteggi scoperti destinati alla sosta serale, di automarket (i così detti paninari) localizzati in: via Zanardelli - lato Giardini Murati; viale Salerno - adiacente box fioraio esistente; via Giustino Fortunato- area adiacente l'Ufficio Postale; Piazza A. Moro –lato sud.
- n. 2 posteggi scoperti a carattere stagionale da maggio a settembre, per un'ampiezza di metri quadrati 30 ciascuno per la vendita di prodotti settore alimentare localizzati in via Itaca - angolo viale del Lido e via Polibio - Angolo viale del Lido.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.25

Aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime, sia in forma itinerante che a posto fisso su lotto, è soggetto al nulla osta da parte della competente Autorità marittima che stabilisce, altresì, le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art.26

Aree private

Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il comune.

Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla normativa vigente.

Art.27

Trasferimento temporaneo del mercato

Il trasferimento temporaneo del mercato in altro sito per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse può essere predisposto per il tempo strettamente necessario al superamento delle stesse cause o motivi. Nello spostamento deve essere garantita una adeguata sistemazione a

tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni previo accordo con le associazioni provinciali di categoria.

Art.28

Soppressione dei mercati e delle fiere

La soppressione dei mercati e delle fiere può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ caduta sistematica della domanda;
- ✓ numero esiguo degli operatori commerciali partecipanti.

Le condizioni indicate al comma precedente dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno dodici mesi.

TITOLO III

CAPO I

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E REVOCA DEI POSTEGGI NEI MERCATI

Art.29

Principi generali

I posteggi disponibili nei mercati sono resi noti mediante apposito bando pubblico di assegnazione. L'assegnazione dà diritto al rilascio della correlativa autorizzazione di cui all'art.28, 1° comma lettera a) del D. Lgs n.l 14/98; la stessa può essere conseguita solo in caso di assegnazione del lotto messo a concorso, per la durata di 10 anni.

La concessione dei posteggi di cui al presente titolo non può essere subordinata al rispetto dei requisiti elencati nell'art.11 del D.Lgs n. 59/2010 (Requisiti vietati).

Art.30

Bando di assegnazione

L'assegnazione dei posteggi disponibili nei mercati ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo On-line del Comune e nei consueti luoghi di affissione, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza, o revoca ed in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

Il bando dovrà indicare, fra l'altro:

- ✓ Localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;
- ✓ Elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- ✓ Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- ✓ Termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere espletata l'istruttoria, rilasciata l'autorizzazione e concesso il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Art.31

Concessione amministrativa

Gli interessati che intendono ottenere la concessione definitiva dei posteggi devono farne domanda secondo le modalità e termini stabiliti nel bando di assegnazione, previa acquisizione della documentazione e dei titoli di garanzia che l'Ente concedente si riserverà di richiedere, gli assegnatari stipuleranno con il Comune una concessione amministrativa dell'area che potranno occupare con diritto di esclusività in occasione della specifica circostanza.

La durata della concessione del posteggio è fissata in 10 anni, con esclusione del rinnovo automatico.

Art.32

Formazione della graduatoria dei richiedenti

Il competente ufficio comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per manifestazione mercatale e formerà per ciascuna di esse una graduatoria sulla scorta nell'ordine, dei seguenti criteri stabiliti dall'art. 24 L.R. 23/2010:

- a) maggior numero di presenze nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in comuni di altre Regioni.
- d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando;

Calcolo del punteggio attribuito:

- ✓ ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di presenza abituale nel mercato:
per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi **punti 3;**
- ✓ ad aspiranti che vantino maggiore anzianità d'iscrizione al R.I. ex Registro Ditte:
per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi **punti 1**
(in ogni caso il valore complessivo non potrà superare i 10 punti);
- ✓ ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana: **punti 1.**

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Art.33

Registrazione delle presenze

Per ogni singolo mercato e fiera l'ufficio competente al controllo delle aree pubbliche date in concessione, annoterà su apposito registro le presenze giornaliere o periodiche di ciascun assegnatario di posteggio.

A richiesta degli interessati sarà registrata, altresì, la presenza di coloro i quali, pur essendo intervenuti alla rassegna, non hanno potuto esercitare l'attività per indisponibilità di lotti occasionalmente non occupati dagli assegnatari pluriennali (spuntisti).

Art.34

Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato

I posteggi ricadenti nel mercato, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. Il posteggio non può essere assegnato qualora si tratti di un box o chiosco o locale e in essa si trovino attrezzature fisse di proprietà del titolare.

Art.35

Trasferimento del posteggio

Quando si rende libero un posteggio o esistono posteggi non ancora concessi, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando di concorso, possono essere assentiti trasferimenti, qualora

richiesti, anche tra rassegne diverse o tra singole postazioni sparse nel territorio comunale, aventi medesima o inferiore periodicità.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.36

Validità della graduatoria

La graduatoria di cui al precedente art.32 ha validità di 1 anno salvo rinnovo del relativo procedimento e sarà aggiornata d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

La predetta graduatoria nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo on - line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta comunale che deciderà entro i 15 giorno successivi.

Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria.

Art.37

Assegnazione dei posteggi

In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art.32, gli interessati saranno convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, nel competente ufficio comunale, per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, verificata la effettiva e puntuale convocazione e constatato che l'interessato non ha giustificato la non adesione, si provvederà d'ufficio.

Art.38

Possibilità di cessione del posteggio

La cessione del posteggio può essere ammessa soltanto in caso di cessione dell' azienda commerciale o per fitto della stessa azienda.

Art.39

Subingresso nella concessione del posteggio - Modalità

Nelle ipotesi di subingresso, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento della titolarità della concessione del posteggio posseduto dal dante causa e comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione.

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune, in via telematica tramite SUAP, la S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) entro dodici mesi dalla data dell'atto di trasferimento tra vivi o per causa di morte.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei due settori merceologici posseduti.

CAPO II

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Art.40

Posteggi nelle fiere

Le domande di concessione del posteggio di cui al presente articolo debbono essere presentate al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;

La graduatoria degli aventi diritto è redatta, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) residenti in uno dei Comuni della Basilicata;
- c) anzianità di iscrizione nel registro imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle fiere.

Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini.

Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta entro il prescritto termine di sessanta giorni prima della manifestazione.

CAPO III CONCESSIONE DI ALTRE AREE

Art.41

Aree destinate alla installazione di box, posteggi isolati o comunque non inseriti nell' ambito di mercati, posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione

Le assegnazioni di aree destinate all'installazione di box, le assegnazioni di posteggi isolati o comunque non inseriti nell'ambito dei mercati, le assegnazioni di posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione, seguiranno le procedure osservate in via generale per le analoghe concessioni e si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel precedente Capo I di questo Titolo III.

Parziali o limitate modifiche contenute entro il 10% della consistenza dell'area mercatale sarà oggetto di approvazione della Giunta Comunale.

[articolo modificato dalla D.C.C. n.12 del 30 maggio 2015 e successivamente modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016]

Art.41 bis

Occupazione di suolo pubblico mediante "Dehors" stagionali o permanenti

Per il perseguimento delle finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città, con il presente articolo è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni di manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, di elementi di arredo tipo "Dehors", pertinenti a locali di somministrazione di alimenti e/o bevande. E' consentito altresì l'installazione di soli "Dehors aperti" anche per le attività commerciali con finalità di asporto.

Per Dehor si intende l'insieme di elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su aree pubbliche (*strade, piazze, portici, aree pedonali*) aree private gravate da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio pertinente ad un esercizio pubblico di alimenti e bevande destinato alla somministrazione.

Il Dehor è "stagionale", nel caso in cui rimanga installato per un periodo complessivo non superiore a 180 gg nell'arco dell'anno solare, è qualificato "permanente", allorché sia autorizzato per un periodo superiore a 180 gg e comunque non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio autorizzazione o concessione.

Per ogni esercizio pubblico è consentito occupare:

- per "dehor Permanente" una superficie compresa tra i 20 e i 60 mq. In proporzione alla superficie in gestione da parte dell'esercizio richiedente. In ogni caso la superficie del Dehor non potrà essere superiore al 50% della superficie in uso da parte dell'esercente. Ove tale proporzione comporti una superficie inferiore a 20 mq., il titolare potrà in ogni caso un Dehor di detta dimensione.

- per dehor stagionale una superficie non superiore all'80% della superficie in uso dall'esercente, per uno sviluppo fin ad un minimo di mq.30 ed un massimo di mq.100, comprendente, qualora ricorra l'ipotesi, anche la superficie destinata a Dehor permanente.

L'occupazione di suolo *destinato a "dehors"* è limitato, di norma, allo spazio antistante il locale, adibito ad esercizio pubblico, del quale costituisce pertinenza, della lunghezza massima dell'area pubblica da occupare pari a quella del locale stesso: a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

Qualora l'occupazione dell'area da adibire a dehor si estenda anche in spazi adiacenti, quali:

- Spazi antistanti negozi adiacenti e/o poste davanti ad ingressi condominiali e/o aree private soggette gravate da servitù di pubblico passaggio, unitamente alla richiesta dovrà essere inderogabilmente prodotto l'assenso scritto dei soggetti interessati, ossia dei proprietari e/o degli esercenti l'attività commerciale e/o dell'amministratore dello stabile.
- zone antistanti le altre attività commerciali, possono essere autorizzate a condizione che l'occupazione sia limitata al periodo di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura degli stessi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe, previa presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

L'allestimento all'esterno di strutture coperte (gazebo, box e similari), devono essere per natura e tipologia semplicemente poggiati al suolo e devono rispettare le seguenti condizioni:

- per ciascun area in concessione i manufatti e gli arredi in genere siano uniformi nella forma e nel colore, i tavolini e le sedie siano realizzati con materiali facilmente lavabili, la superficie di calpestio dovrà essere realizzata con materiali facilmente lavabili, antiscivolo e che non costituisca ristagno di acqua piovana e quant'altro;
- l'area dovrà essere dotata di porta rifiuti a comando non manuale e dovrà essere delimitata con soluzioni che impediscano l'accumulo di sporcizia e quant'altro (es. cicche di sigaretta).
- i manufatti e gli arredi in genere devono, in ogni caso, garantire la visibilità di monumenti, statue, elementi di arredo urbano e/o di testimonianza storica della città.
- Al fine di verificare le condizioni di cui al precedente punto, gli interessati dovranno obbligatoriamente corredare le istanze dei grafici necessari, di bozzetti colorati delle strutture e/o della loro rappresentazione tridimensionale dei manufatti affinché l'Ufficio Tecnico comunale preposto alla Tutela dell'Ambiente possa esprimere parere di congruità all'installazione medesima.
- le strutture siano destinate esclusivamente alla somministrazione del pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, con espresso divieto della preparazione e manipolazione di alimenti e bevande al loro interno.
- i titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico con l'installazione di dehor hanno l'obbligo di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
- è fatto divieto di pubblicità sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- in fase di esercizio l'alimento dovrà essere protetto da ogni possibile forma di contaminazione lungo tutto il suo percorso sino alla consegna ai consumatore ed almeno in prossimità dei tavolini deve essere garantita idonea copertura atta ad impedire che l'alimento possa subire una contaminazione dall'alto.

L'installazione dei dehors è subordinata all'acquisizione di eventuali autorizzazioni o pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in ogni caso previo parere vincolante della Polizia municipale per il rispetto della sicurezza stradale.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni

previste dalle normative vigenti. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere ripristinati con specifici interventi, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il suolo concesso deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozioni a carico degli esercenti, nel caso in cui ricorrano ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti a carico dell'Ente alcun obbligo di riduzione del canone e/o risarcimento di alcun genere, ed in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, della proprietà pubblica o privata ove insiste l'occupazione;
- in casi di comprovata necessità di utilizzo dell'area da parte della Pubblica Amministrazione per eventi, manifestazioni e/o quant'altro ritenuto da Questa necessario ed inderogabile;
- in casi di modifica, sospensione e revoca della concessione secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, dalle Leggi vigenti in materia e dal successivo art.68.

Comporta decadenza dell'Autorizzazione di concessione del suolo pubblico, con rimozioni dell'area da tutti gli arredi a carico degli esercenti,

- previa diffida al ripristino, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- previa diffida alla cura e manutenzione, qualora il deterioramento degli arredi o l'utilizzo improprie di attrezzature comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- previa diffida alla cura e manutenzione, qualora lo spazio occupato non venga mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e/o venga adibito ad uso improprio;
- qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento o dalle Leggi vigenti in materia;
- l'attività dell'esercizio pubblico effettuato anche sull'area in concessione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, oltre alle eventuali sanzioni previste da altre disposizioni normative, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coattiva di tutti gli arredi e delle attrezzature, con successivo e conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Limitatamente a Piazza Eraclea, Piazza Roma, piazza Ripoli (con esclusione delle viabilità e delle aree di parcheggio) e Piazza Segni e piazza Francesco Mitidieri:

- è fatto divieto di installare "Dehor" permanenti;
- non è consentita l'occupazione con strutture coperte quali gazebi, chioschi e/o similari per dehors temporanei;
- è consentito la copertura degli spazi esclusivamente con ombrelloni aperti su tutti i lati in stile e decorazioni classiche, con colori chiari ed uniformi.

(articolo inserito dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

CAPO IV

COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Art.42

Posteggi su aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte del Demanio marittimo che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle stesse aree.

CAPO V

ONERI TRIBUTARI

Art.43

Canone di posteggio

Il canone è determinato in conformità agli indirizzi emanati dall'art.43 L.R. n.19/1999, in relazione alla tipologia del mercato, alle attrezzature effettivamente esistenti (segnaletica, reti tecnologiche, strutture e servizi di supporto etc.) fruibili dagli operatori.

Il canone è distinto in relazione alle concessioni pluriennali ed alle concessioni temporanee. Per le prime il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per le seconde, al momento della concessione.

Ai fini delle agevolazioni di cui alla lettera d) dell'art.25 L.R. n. 19/1999, nella determinazione del canone è tenuta in considerazione, altresì, della localizzazione periferica o extraurbana del posteggio. Il canone è ridotto del 50% per i chioschi ed i lotti occupati con frequenza quotidiana ed è calcolato in trecento sessantacinquesimi, cinquantaduesimi o dodicesimi, a seconda della continuità o periodicità della concessione.

Si confermano i canoni vigenti determinati in €. 0,21 al mq per il perimetro urbano ed €.0,10 al mq. per il perimetro extraurbano.

Gli aggiornamenti del canone di posteggio sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.44

Tassa di occupazione di suolo pubblico e raccolta rifiuti

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa T.O.S.A.P., secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art.45, comma 5 del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni.

Il tributo è determinato secondo le tariffe indicate nella deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 76 del 10.05.2012.

Parimenti è dovuta la T.A.R.S.U. in ragione dell'ampiezza del lotto assegnato. Il pagamento è dovuto in caso di effettiva occupazione dell'area da parte del soggetto che ne fruisce.

CAPO VI

MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

Art.45

Affissione del documento identificativo

Per tutta la durata del mercato o della fiera è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, ovvero l'autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, riportante il numero distintivo e l'ubicazione del posteggio occupato.

Art.46

Posteggi - banchi di vendita

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre le delimitazioni del posteggio.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato, senza occupare i marciapiedi.

E' vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

Art.47

Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati e delle fiere sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, salvo che siano state appositamente previste aree riservate ai "battitori" e "automarkets".

Art.48

Decadenza dalla concessione del posteggio

La sanzione accessoria della decadenza dalla concessione del posteggio è disposta allorché risulti accertato che il concessionario ha reiteratamente violato per n. 3 volte nell'arco degli ultimi dodici mesi le norme disciplinanti l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito del mercato in cui ricade il posteggio.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente può essere disposta anche la decadenza dalla concessione degli altri posteggi comunali diversi da quelli in cui è stata commessa l'infrazione.

Costituisce, altresì, motivo di decadenza dalla concessione di posteggio, il mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di lasciare l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, collocandoli negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per un periodo di tempo superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio. Tale fattispecie riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/3). Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per violazione delle norme di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Art.49

Limitazioni alle concessioni

Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio dello stesso mercato.

La concessione del posteggio ha validità 10 anni.

Art.50

Revoca della concessione del posteggio

La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune; qualora sia revocata la concessione del posteggio nell'ambito di mercati l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico- sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art.51

Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi

Comprovati motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse possono costituire limitazioni o divieti all'uso del posteggio previamente localizzato. Non potranno essere fatte valere limitazioni o divieti alla fruibilità del posteggio, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o di altri operatori su aree pubbliche.

Art.52

Commercio di animali vivi

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art.53

Specializzazioni merceologiche

L'occupazione dei lotti dovrà awenire in considerazione della specializzazione merceologica degli operatori. In particolare, non dovranno assegnarsi posteggi contigui ad installazioni che, per la natura delle merci esitate, possano arrecare pregiudizio alla esposizione e vendita di sostanze alimentari, o ricevere nocumento dai procedimenti di preparazione delle stesse.

CAPO VII

ORARI

Art.54

Data e orari dei mercati

Nell'ambito della durata del singolo mercato, gli esercenti osserveranno gli orari stabiliti in generale per tutti gli operatori commerciali al dettaglio su aree private.

Compatibilmente con le altre esigenze pubbliche, il mercato mensile sarà regolarmente tenuto qualora coincida con la domenica.

Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di Legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente; se quest'ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa ordinanza del Dirigente del Settore.

L'allestimento delle attrezzature di vendita sul posteggio ottenuto in concessione può iniziare 60 minuti prima dell'orario di apertura. Le installazioni devono essere smontate e rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita, lasciando libero il posteggio da ingombri e da rifiuti.

L'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati.

I mercati settimanali coincidenti con festività infrasettimanali o con la data del mercato mensile, saranno differiti al giorno feriale successivo.

Gli operatori non presenti sul luogo del mercato oltre l'orario di apertura, non vi potranno più accedere per quella giornata.

Art.55

Data e orari delle fiere art. 22 L.R. 23/2010

In base al programma di volta in volta predisposto dai comitati festa, ricorrendo particolari esigenze pubbliche, le fiere locali possono svolgersi anche in periodi diversi da quelli normalmente stabiliti. Le rassegne osserveranno orario continuato con inizio alle ore 08,00 e fino a notte inoltrata, in linea con le ricorrenze cui accedono, tanto nei giorni feriali, quanto nei giorni festivi.

CAPO VIII
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art.56

Zone del territorio in cui è consentita la vendita in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto nelle zone del territorio e nelle aree non espressamente vietate di cui al successivo art.59.

Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere effettuate in punti che distano da loro almeno trecento metri. E' fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Art.57

Periodi di svolgimento del commercio in forma itinerante

Lungo i percorsi in cui è consentito, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato in tutti i giorni feriali e, ovviamente, nei giorni festivi in cui operano le deroghe al riposo obbligatorio.

Art.58

Aree di sosta

Nell'ambito degli itinerari consentiti sono individuate apposite piazzole di sosta come appresso riportato:

- ✓ piazza Cav. Nicola Montesano, in corrispondenza dell'incrocio con via Alessandria;
- ✓ via Monte Rosa;
- ✓ via Madonna del Ponte;
- ✓ via Tristano;
- ✓ p.za Vittorio Veneto;
- ✓ via Campobasso;
- ✓ via Fellini;
- ✓ via Porcilotto;
- ✓ via Beato Domenico Lentini;
- ✓ Traversa via Barletta.

(articolo modificato dalla D.C.C. n.4 del 18 marzo 2016)

Art.59

Limitazioni e divieti al commercio in forma itinerante

Sono espressamente interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante le seguenti aree: via Siris, via G. Fortunato, via Kennedy, via Mazzini, via Puglia, corso De Gasperi, corso Pandosia, via Zanardelli, viale Salerno, via M. Bianco, via Resia, via Allende, via Caltanissetta; via Agrigento; via Gonzaga.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, inoltre, in prossimità dei mercati in corso di svolgimento nei quali siano posti in vendita i medesimi articoli esposti dall'operatore girovago.

La vendita itinerante è altresì interdetta nelle immediate adiacenze di scuole durante gli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

E' fatto divieto assoluto di vendere animali vivi in forma itinerante in tutte le zone del territorio comunale.

Art.60

Obblighi dell'operatore itinerante

Nei trasferimenti tra le varie piazzole di sosta, l'esercente deve assicurare ogni cautela atta a prevenire inconvenienti o danni derivanti dal trasporto della merce esposta; quest'ultima deve essere stivata in maniera tale da escludere pericolo di dispersione durante il transito.

TITOLO IV
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art.61

Controllo igienico - sanitario

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno dell'allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie di animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie di animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

Art.62

Pubblicità dei prezzi

Il commerciante, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.114/98, è obbligato ad indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

TITOLO V
CAPO I
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.63

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1, art.28 del D. Lgs. 114/98, a carattere permanente o stagionale, sono rilasciate in seguito a bando pubblico. Il bando è emanato allorché ricorrono le circostanze previste al comma 2 del precedente art.30.

Nella domanda di rilascio l'interessato dichiara:

le generalità complete, se persona fisica, ovvero denominazione e ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e P.Iva, se persona giuridica;

- ✓ gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, ove sussistente;
- ✓ il settore o i settori merceologici per i quali intende chiedere l'autorizzazione;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs 114/98, così come modificato dal

D. Lgs 59/2010 e dal D. Lgs 147/2012;

- ✓ le altre condizioni espressamente previste nel bando.

La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni.

Art.64

Avvio dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante lettera b), comma 1, art.28 del D.lgs. 114/1998

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.28 del D.Lgs 114/98, a carattere permanente o stagionale, è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da inoltrare al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. La presentazione della S.C.I.A. abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Nella S.C.I.A. l'interessato dichiara:

- ✓ le generalità complete, il numero di codice fiscale e P. Iva;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98 e successive modificazioni (D.lgs 59/2010 e D.lgs 147/2012);
- ✓ il settore o i settori merceologici;
- ✓ eventuali altre condizioni che devono presiedere nel caso di specie.

Art.65

Integrazioni e modifiche del contenuto dell' autorizzazione

Con procedimenti analoghi a quelli descritti nei precedenti artt.63 e 64, il Comune provvede, inoltre, su richiesta dell'interessato, all'estensione o alla sostituzione dei settori merceologici, all'annotazione sul titolo autorizzatorio dell'abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito professionale, previsto dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 ed all'aggiornamento delle autorizzazioni in caso di variazioni dell'indirizzo o del comune di residenza/sede legale. In tale ultima ipotesi, a domanda dell'interessato il Comune di provenienza ne dà comunicazione a quello presso il quale si è trasferito il soggetto titolare; tanto ai fini del rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio previo ritiro di quello precedentemente posseduto.

Art.66

Subingresso

La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia stato provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98 e successive modificazioni.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98, come modificato dal D.lgs 59/2010 e D.lgs 147/2012, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o nel caso di subingresso per causa di morte, può iniziare l'attività, solo dopo la presentazione della S.C.I.A. di subingresso al Comune.

Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art.5 del D.Lgs 114/98 e ss. mm., qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di

essa viene utilizzata.

In caso di cessione di una azienda o di un ramo di azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere, quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei due settori merceologici posseduti.

Il subentrante invia la S.C.I.A. di subingresso:

- ✓ al Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art. 28 del D.Lgs 114/98;
- ✓ al Comune di residenza o a quello in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs 114/98.

Art.67

Autorizzazioni temporanee

In occasione di fiere locali o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni. Le stesse sono rilasciate esclusivamente a coloro i quali risultino in possesso dei requisiti personali e professionali prescritti in relazione agli articoli da esitare.

Per la vendita su posteggio, le predette autorizzazioni sono limitate alla disponibilità dei lotti appositamente previsti per la specifica circostanza.

CAPO II

PERDITA DI EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.68

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare dell'autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

L'accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

La sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs 114/1998, è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrorata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b) comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs 114/98 si verifica qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per oltre un terzo del periodo relativo alla durata dell'attività.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art.69

Produttori agricoli

La concessione di posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- ✓ maggior numero di presenze nel mercato;
- ✓ certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
- ✓ cooperative ed associazioni di produttori.

Il periodo di concessione del posteggio deve essere strettamente correlato a quello di produzione

dei beni da esitare alla vendita.

E' fatto espresso divieto ai produttori agricoli esercitare attività di vendita in aree private delle quali il Comune non abbia la disponibilità , attrezzate o meno, coperte o scoperte di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 32 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i..

Art.70

Disposizioni finali

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla disciplina di carattere generale prevista per il settore del commercio su aree private.

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. Le riserve di posteggi previste nei confronti degli agricoltori operano anche a favore dei pescatori e degli altri soggetti ricompresi nella lettera g), comma 2, art.4 del D. Lgs. n.114/98, a condizione che i lotti corrispondenti presentino le caratteristiche di igienicità prescritte dalla vigente normativa sanitaria.

Hanno altresì titolo ad accedere ai mercati ed alle fiere di cui al presente regolamento, compatibilmente con il tema della rassegna e nei limiti del 10 % della disponibilità dei posteggi previsti, chi venda o esponga per la vendita, le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

E' inoltre vietato vendere o esporre per la vendita, sulle predette aree, armi esplosive od oggetti preziosi.

Il rinnovo annuale delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche avviene mediante comunicazione di prosecuzione attività e dichiarazione di sussistenza delle condizioni oggettive che devono presiedere per il rilascio, nonché il possesso dei requisiti personali di cui all'art.5 D. Lgs. n. 114/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 59/2010 e ss. mm..

E' fatto salvo l'assolvimento degli ulteriori adempimenti connessi al rinnovo della concessione amministrativa, per gli operatori titolari di posteggio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il D.Lgs 114/98 e sue ss. mm. e ii. e la Legge Regionale n. 19/99 modificata dalla L.R. n. 23/2008 e le altre norme di carattere generale vigenti in materia.

E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione locale con esso incompatibile.

Art.71

Disposizioni finali – sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche sono sanzionate a termini dell'art. 29 del D.Lgs 114/98.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10 della legge n.689/81 e dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/00, alle violazioni del presente regolamento, non rientranti nelle previsioni del citato art.29 D. Lgs n.114/1998, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di €. 10,00 ed un massimo di € 15.000,00.

Per il relativo procedimento sanzionatorio si fa espresso rinvio alla legge n.689/81.

Ai sensi del precedente art.48, 1° comma, la reiterata violazione delle norme di cui alla disciplina della materia di cui trattasi, accertata per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, comporta la revoca del posteggio.

Per l'individuazione dell'Ente beneficiario dei proventi e dell'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge n.689/81, si fa riferimento all'ultimo comma del citato art.29 D. Lgs n. 114/98, che individua il Sindaco, quale Autorità competente.

CAPO IV COORDINAMENTO CON LA LEGGE N. 241/1990

Art.72

Disciplina del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione è disciplinato dal regolamento di attuazione della legge n.241/90, approvato da questo Comune.

Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al presente regolamento è il Responsabile pro-tempore del S.U.A.P.

CAPO V ENTRATA IN VIGORE

Art.73

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale on line del Comune di Policoro (www.policoro.gov.it).

Art.74

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.